PROVINCIA DI VERCELLI

******

SETTORE AFFARI GENERALI - ECONOMICO FINANZIARIO - VIGILANZA
SERVIZIO CACCIA E PESCA

Proposta N. 3446 / 2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1570 DEL 27/10/2026

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SIG. COSTA STEFANO PER LA CATTURA TEMPORANEA DI SPECIE ORNITICHE IN FUNZIONE DI ATTIVITÀ DI INANELLAMENTO A FINI SCIENTIFICI, AI SENSI DELL'ART.4, COMMA 2, DELLA L.157/92, PER IL TRIENNIO 2027-2029.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che l'art.4 c.2 della L.157/92 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" stabilisce che "…*l'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'I.S.P.R.A. …in seno all'Unione europea per l'inanellamento (Euring)";*

Visto l'art. 2 del Regolamento Regionale approvato con D.G.R. n. 4-1899 del 01/12/2025 in attuazione dell' art. 5 comma 1 lettera d) della L.R. n. 5/2018;

Vista la L.R. n.1 del 22/01/2019 che all'art.108 c.1 lett.e) conferma in capo alle Province l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti tra l'altro il rilascio delle "… *autorizzazioni per la cattura, l'inanellamento e l'utilizzo della fauna selvatica a scopo scientifico sul territorio nazionale*…", da attribuirsi al pertinente Dirigente d'Area attraverso l'adozione di provvedimenti propri;

Atteso che l'attività di cattura e inanellamento sopra accennata dovrà essere svolta nel rispetto del "*Regolamento per lo svolgimento dell'attività di inanellamento degli uccelli a scopo scientifico*" (prot. ISPRA n.59019 del 14/10/2019), avente operatività prevalentemente in ambito di progetti coordinati e condotti su ampia scala geografica e temporale;

Rilevato che la sopra accennata normativa prevede altresì che l'autorizzazione in questione si debba rilasciare su parere e/o richiesta di I.S.P.R.A. solamente a soggetti che abbiano partecipato a specifici corsi d'istruzione organizzati dall'Istituto stesso;

Rilevato ancora che l'inanellatore è stato riconosciuto come operatore incaricato di funzione di pubblico servizio dalla Sentenza della Corte d'Appello del Tribunale di Brescia n.705/2015 e dalla Sentenza n.17677/2016 della Suprema Corte di Cassazione (prot. ISPRA n.15421/2022)

Vista la nota del 12/10/2026, n.56520 (acquisita al protocollo della Provincia di Vercelli in data 12/10/2026, n. 31387) con la quale I.S.P.R.A. esprime parere favorevole, valido sino al **31/12/2029,** al rilascio di autorizzazione, ai sensi dell'art.5 del sopra specificato "Regolamento I.S.P.R.A." , per la cattura temporanea e l'inanellamento di specie ornitiche a scopo scientifico a favore del sig. *Costa Stefano* (prot. richiesta n. 50303/2026), titolare di permesso di inanellamento di tipo **Passer (Cod. n. 2660)**, sul territorio della **Provincia di Vercelli** nell'ambito dei seguenti progetti:

a **"Progetto MoniTring – Loc. Palude di San Genuario",**
b **Progetto "Topino nidificante";**

Atteso che le operazioni di cattura dovranno effettuarsi nel rispetto delle specifiche tecniche e per le specie relative al permesso di tipo **Passer** in possesso del suddetto sig. *Costa Stefano*;

Considerato che le finalità scientifiche che giustificano il rilascio dell'autorizzazione sono relative allo studio delle migrazioni e della biologia degli uccelli nell'ambito dell'attività di inanellamento coordinata a livello internazionale dall'EURING (Unione europea per l'inanellamento);

Rilevato che per le esigenze e le finalità di tali studi non possono essere posti vincoli sul numero delle catture, nell'ambito dei sopra menzionati progetti;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per la conclusione del relativo provvedimento;

Dato atto ancora che ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18/08/2000 n. 267;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 e 6 della L. 241/90 è il Dott. Piero Gaetano Vantaggiato, Dirigente del Settore Affari Generali, Economico – Finanziario, Vigilanza, Settore Caccia e Pesca;

Ritenuto giusto, infine, accogliere l'istanza del sig. *Costa Stefano* in quanto le finalità scientifiche mirano allo studio delle migrazioni e della biologia degli uccelli interessanti il territorio della Provincia di Vercelli;

DETERMINA

- di autorizzare il sig. **Costa Stefano** alla cattura temporanea per attività di inanellamento di specie ornitiche a scopo scientifico, pertinenti il permesso di tipo **Passer (Cod. n. 2660)**, ai sensi dell'art.5 del "*Regolamento per lo svolgimento dell'attività di inanellamento degli uccelli a scopo scientifico*" (prot. ISPRA n.59019 del 14/10/2019), sul territorio della Provincia di Vercelli nell'ambito del seguente progetto:

a **Progetto MoniTring – Loc. Palude di San Genuario",**
b **Progetto "Topino nidificante";**

- di stabilire che:
1) la presente autorizzazione sia subordinata al rispetto degli adempimenti previsti all'art.4, 10 e 12 del "*Regolamento"* I.S.P.R.A. in parola;

2)) sia accordata la seguente *estensione temporanea* riguardo ai mezzi o modalità utilizzate nell'ambito del seguente progetto:

- per il Progetto b) – ***inanellamento pulli e adulti di Topino presso siti di nidificazione****;*

3) il sig. *Costa Stefano* sia tenuto a comunicare al Servizio Caccia e Pesca della Provincia di Vercelli i programmi generali di ciascun impegno in campo; parimenti, sia tenuto a comunicare per ciascun impegno in campo, con un anticipo di almeno 15 giorni, tempi, luoghi e mezzi di cattura impiegati;

- di stabilire infine che, allo scopo di sincronizzare la scadenza delle autorizzazioni in tutti gli ambiti amministrativi nazionali (vedi nota-informativa ISPRA n. 7443/T-C10 del 07/11/2001), la presente autorizzazione avrà validità a far tempo dal **01.01.2027** sino al **31.12.2029**.

DISPONE

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, secondo le modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, dalla data di piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199.

Redattore: MASOERO CRISTINA

Funzionario/Incaricato di E. Q.: LEBIU LOREDANA

IL DIRIGENTE
VANTAGGIATO PIERO GAETANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)